

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60829** del registro di segreteria, promosso da:

xxx, nato a xxx (xx), il xxx residente in xxx

xxx xxx xxx (xx), xxxx C.F. xxxx,

rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Farina (c.f. FRNDNC87S10B157I), con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere alla Traversa Via Mario Fiore n. 32, indirizzo pec avvocatodomenicofarina@pec.it;

- appellante -

- Ministero della difesa, in persona del ministro p.t., non costituito

- appellato -

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo "Comitato" o "CVCS"), in persona del Ministro



pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli e dalla dott.ssa Federica Stelli, funzionarie del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, del dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre, 97 e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

avverso

la sentenza n. 207/2023 resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata in segreteria il 03/04/2023 e notificata al difensore domiciliatario a mezzo PEC in data 05/04/2023

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza dell'8 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, l'avv. Monika Fazio, su delega orale dell'avv. Farina per l'appellante, e la dott.ssa Marianna Pacelli.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 207/2023 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'appellante per carenza di previa domanda amministrativa all'INPS.

Il ricorrente aveva rappresentato che:

- con istanze trasmesse il 05.08.2002 ed il 03.04.2003, in qualità di Primo Luogotenente dell'Esercito Italiano in servizio dal 10.11.1983, chiedeva al



Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata per le sofferte infermità;

- nelle date del 21.01.2003 e del 21.09.2005, la CMO di Caserta giudicava il richiedente affetto da: a) *“ipertensione arteriosa borderline con lieve impegno d’organo”* e b) *“sacralizzazione di l5 con protrusione discale l5-s1 e discopatia l4-l5 con lombalgia”*, ritenendole entrambe ascrivibili alla tab. B;
- con parere del 15.11.2005, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio giudicava le suddette infermità dipendenti da fatti di servizio e con successivo decreto n. 4112, del 03.03.2006, il Ministero della Difesa ne recepiva gli esiti accogliendo l’istanza in tal senso prodotta dall’interessato;
- in data 03.05.2007, formulava, poi, domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’ulteriore infermità *“note di Gastropatia antrale iperemica”*, e la CMO con verbale n. 977, del 13.06.2008, ascriveva la suddetta patologia a tab. B; - sulla base dei verbali n. 426, del 21.09.2005, e n. 977, del 13.06.2008, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 186/2014, datato 17.06.2014, negava la dipendenza da causa di servizio delle predette patologie in contrasto con quanto riscontrato dalla CMO di Caserta. A tale parere aderiva il Ministero della Difesa affermando, con Decreto n. 2374, del 05.10.2016, la non dipendenza da causa di servizio delle richiamate infermità.

Proposto il ricorso avverso i decreti del Ministero della Difesa, il giudice di primo grado riteneva che le istanze rivolte a quest’ultimo ente non costituissero domanda di pensione, in quanto rivolte esclusivamente



all'Amministrazione di appartenenza e non all'Ente Previdenziale, peraltro neanche convenuto nel giudizio.

2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello formulando l'unico motivo rubricato *“ANNULLARE LA SENTENZA IMPUGNATA E RIMETTERE GLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 167 D.P.R. 1092/1973 IN 2 RELAZIONE ALL'ART. 153 COMMA 1 LETT. B) C.G.C. NONCHÈ PER ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE”*.

Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe errata, perché il giudice di primo grado avrebbe ignorato la circostanza che, ove mai il ricorrente avesse voluto preventivamente formulare istanza di riconoscimento del trattamento privilegiato, tale facoltà sarebbe risultata preclusa per diversi ordini di ragioni.

Una siffatta domanda sarebbe apparsa del tutto sprovvista dei requisiti legittimanti, attesa la ritenuta insussistenza, ampiamente contestata in sede di ricorso, dei presupposti sanitari e del nesso eziologico tra patologie lamentate ed attività professionale. Peraltro, dovrebbe ritenersi pretestuosa ed irragionevole la pretesa di subordinare il ricorso alla preventiva presentazione di domanda amministrativa all'INPS, posto che il ricorrente, nella sua qualità di militare ad oggi in servizio, non aveva e tuttora non ha ancora maturato le condizioni per la quiescenza.

Sarebbe evidente il travisamento della domanda cristallizzata nel ricorso introduttivo. L'appellante non avrebbe inteso contestare il mancato riconoscimento del trattamento privilegiato, per il quale non avrebbe potuto inoltrare domanda, ma avrebbe inteso impugnare i decreti con i quali le



Amministrazioni resistenti avevano, in risposta alle sue specifiche domande amministrative, sottostimato ovvero escluso la dipendenza da causa di servizio delle documentate patologie contratte nelle more del rapporto professionale nell'ottica del futuro esercizio del diritto alla pensione privilegiata, fenomeno che dunque suggerirebbe l'osservanza della regola fissata dall'art. 153 c.g.c. Ea altresì richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione, che afferma la giurisdizione della Corte dei conti sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto dell'esercizio del diritto a pensione.

In conclusione, l'appellante chiedeva di *«1. Annullare la sentenza n. 207/2023 resa dalla Corte dei Conti 3 Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania nella persona del G.U. Dott. G. Pepe all'esito del giudizio iscritto al n. 72234 R.G., depositata in segreteria il 03/04/2023 e notificata al difensore domiciliatario a mezzo PEC in data 05/04/2023, e restituire gli atti al Giudice di primo grado;*

2. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».

3. In data 20 giugno 2025 depositava la propria memoria il MEF, nella quale innanzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva. L'appellante aveva impugnato, anche in primo grado, il parere tecnico emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio organo tecnico operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; tuttavia, non avrebbe considerato che gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendono pareri tecnici, atti aventi natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall'Amministrazione procedente, privi, pertanto, del requisito della lesività immediata e non autonomamente impugnabili.



Di conseguenza, mancherebbe la legittimazione passiva, che invece competerebbe al Ministero della Difesa, quale Amministrazione di appartenenza dell'appellante, e dovrebbe essere disposta l'estromissione dal giudizio del MEF.

Nel merito, era rilevata l'infondatezza dell'appello in quanto non si verserebbe in un caso di sospensione necessaria del giudizio (art.295 c.p.c. e art.106 c.g.c.) e la declaratoria di inammissibilità, di cui alla sentenza impugnata, non precluderebbe la riproposizione della medesima domanda a seguito della pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12/2023/QM/PRES.

4. All'udienza dell'8 ottobre 2025 il difensore dell'appellante si riportava ai motivi illustrati nell'appello, chiedendone l'accoglimento.

Il rappresentante del MEF si riportava alla propria memoria, sottolineando che la sentenza impugnata sarebbe corretta anche perché resa prima delle SS.RR., che avevano deciso in senso difforme.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto, rilevata la mancata costituzione del Ministero della difesa e rilevato che gli atti vi sono le ricevute pec di notifica dell'appello ed anche del DFU sia all'amministrazione sia all'Avvocatura generale dello Stato, deve dichiararsi la contumacia del suddetto Ministero.

2. Occorre poi chiarire che nella memoria depositata dal MEF viene chiesto in via preliminare l'estromissione dal giudizio. La sentenza di primo grado risulta però aver stabilito «*in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa*». E il sig. Soletti



proponeva l'appello avverso la suddetta sentenza, rispetto alla pronuncia di inammissibilità. Conseguentemente, oggetto di questo giudizio sarà soltanto quanto riversato con il motivo d'appello.

3. La sentenza di primo grado riteneva che le istanze presentate dal ricorrente non costituissero domanda di pensione, in quanto rivolte solo all'ente datore di lavoro e non anche all'ente previdenziale, non convenuto nel giudizio. Da qui l'inammissibilità del ricorso giudiziale per carenza di previa domanda amministrativa all'INPS.

L'unico motivo d'appello contesta tale decisione, ritenendo che la presentazione della domanda di pensione privilegiata sarebbe stata preclusa al ricorrente in assenza dei presupposti sanitari e di nesso eziologico tra patologie e servizio, legittimanti il beneficio. Sarebbe infatti irragionevole che, negate dette condizioni dall'amministrazione datore di lavoro, il ricorrente avesse presentato domanda di pensione privilegiata. Sottolineava inoltre la giurisdizione della Corte dei conti in materia di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico.

Ciò posto, è qui richiamata sul punto la decisione delle SS.RR. n. 12/2023 che ha stabilito il principio di diritto secondo il quale *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito –*



e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Tale decisione si fonda sul presupposto di cosa intenda la norma citata, potendo essere sufficiente un provvedimento dell'amministrazione che riguardi il presupposto del diritto a pensione. Ed inoltre si fonda sulla sussistenza dell'interesse ad agire in ragione del fatto ritiene che *«In tale scenario, perciò, vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio.*

In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.

In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza».

Da tale decisione il Collegio non intende discostarsi, ritenendo sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in considerazione della finalizzazione del



ricorso e, quindi, dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio soltanto ai fini al trattamento pensionistico privilegiato. Non rileva qui l'argomentazione della difesa del MEF, secondo la quale la sentenza impugnata è precedente alla pronuncia citata delle SS.RR., perché queste ultime hanno espresso uno degli orientamenti giurisprudenziali, possibili anche prima della pronuncia.

Inoltre, occorre sottolineare che, essendosi il giudice di primo grado pronunciato in via assorbente sull'inammissibilità del ricorso per il motivo sopra visto, sono rimaste in quella sede impregiudicate tutte le questioni pregiudiziali relative al rito e al contraddittorio o preliminari relative al merito nell'ambito del giudizio, eventualmente sollevate dalle parti.

4. In conclusione si accoglie l'appello e, per l'effetto, si rimette il giudizio ai sensi dell'art. 199 c.g.c. al giudice di primo grado, compresa la decisione sulle spese.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- dichiarata la contumacia del Ministero della difesa, accoglie l'appello e rinvia il giudizio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 199 c.g.c., compresa la decisione sulle spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello



(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 14/10/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 14/10/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”